

PELLE?
PLASTICA?
TOMAIA?
CUOIO?
SUOLA?
TESSUTO?
RIVESTIMENTO?

*Guida alla corretta
compilazione dell'etichetta
delle calzature*



Ministero dello Sviluppo Economico



UNIONCAMERE

Premessa

7 **La trasparenza, un valore per tutti**

9 *Normativa di riferimento*

11 **Cosa si intende per calzature**


15 **Come compilare l'etichetta**


16 *Quali informazioni deve contenere obbligatoriamente l'etichetta di composizione?*

21 **Chi è obbligato a fare cosa?**

22 *I doveri del produttore*

25 **Vigilanza del mercato**






La presente Guida ha lo scopo di illustrare agli operatori economici del settore come si compila correttamente l'etichetta delle calzature, ed è frutto della proficua e duratura sinergia tra Unioncamere e il Ministero dello Sviluppo Economico e si colloca nell'ambito delle molteplici attività di vigilanza del mercato realizzate dal Sistema camerale e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela dei consumatori e un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano.

1

LA TRASPARENZA,
UN VALORE PER TUTTI



La trasparenza delle informazioni è un valore fondamentale per favorire un mercato concorrenziale per gli operatori economici che vi operano correttamente e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.

Per poter circolare liberamente nel mercato europeo le calzature, che siano scarpe eleganti o sportive, sandali, stivali, pantofole, scarpe da ballo, scarponi da sci, calzature usa e getta, calosce ecc., devono essere tutte accompagnate da una corretta etichettatura che ne specifichi la composizione delle varie parti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore è disciplinata dalla Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 – recepita dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996.

Si applicano inoltre:


- Regolamento (CE) n. 765/2008 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
- Decisione (CE) n. 768/2008 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.
- Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, artt. 102 – 113.
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema penale, e successive modifiche ed integrazioni.

2

COSA SI INTENDE
PER CALZATURE

Con l'espressione «calzature» la norma si riferisce a tutti gli articoli, dai sandali fino agli stivali, che sono dotati di soles e che proteggono o coprono il piede e possono essere di cuoio, stoffa, gomma o altro materiale. Sono pertanto inclusi tra questi articoli (all. 2 direttiva 94/11/CE):

- ✂ scarpe con o senza tacco da portare all'interno o all'esterno;
- ✂ stivali fino alla caviglia, stivali a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- ✂ sandali di vario tipo, "espadrilles" (scarpe con tomaia in tela e soles in materiale vegetale intrecciata), scarpe da tennis, scarpe da jogging e per altre attività sportive, scarpe da bagno e altre calzature di tipo sportivo;
- ✂ calzature speciali concepite per un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili, calzature per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato e il ciclismo. Sono anche comprese le calzature cui sono fissati dei pattini, da ghiaccio o a rotelle;
- ✂ scarpe da ballo;
- ✂ calzature in un unico pezzo formato in gomma o plastica, esclusi gli articoli «usa e getta» in materiale poco resistente (carta, fogli di plastica, ecc., senza soles riportate);
- ✂ calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- ✂ calzature "usa e getta" con soles riportate concepite in genere per essere usate soltanto una volta;
- ✂ calzature ortopediche.



Gli obblighi di legge si applicano anche a parti di calzature messe in commercio separatamente.

Sono escluse dagli obblighi di etichettatura le scarpe d'occasione usate, le calzature aventi caratteristiche di giocattolo, le calzature di protezione individuale (D.Lgs dicembre 1992 n. 475 e decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 904).

Sono soggetti agli obblighi di etichettatura, di cui al D.M. 11 aprile 1996, anche i seguenti articoli, indicati nel capitolo 64 della Nomenclatura Combinata:

- ✂ calzature impermeabili con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadimenti, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti;
- ✂ altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica;
- ✂ calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale;
- ✂ calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili;
- ✂ altre calzature;
- ✂ parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali e oggetti simili, e loro parti.

3

COME COMPILARE L'ETICHETTA

QUALI INFORMAZIONI DEVE CONTENERE OBBLIGATORIAMENTE L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE?

L'etichetta a norma di legge deve fornire informazioni relative al materiale di cui sono fatte - almeno per l'80% - le tre parti che compongono la calzatura, ovvero:



1 - TOMAIA

superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna, esclusi accessori e rinforzi (fibbie, occhielli, bordure, etc.).



2 - RIVESTIMENTO DELLA TOMAIA E SUOLA INTERNA

fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.




3 - SUOLA ESTERNA

superficie inferiore della calzatura soggetta a usura abrasiva e attaccata alla tomaia.

Se nessun materiale raggiunge almeno l'80%, l'etichetta deve recare informazioni sui due materiali principali.

L'etichetta deve:

- essere scritta in lingua italiana o contenere i simboli previsti dalla normativa, di dimensioni tali da rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta;
- essere ben visibile, saldamente applicata e accessibile e non deve indurre in errore il consumatore;
- essere apposta su almeno una delle due calzature e può essere stampata, incollata, goffrata o applicata a un supporto attaccato.



UN SIMBOLO PER OGNI MATERIALE



CUOIO

La pelle o il pellame di un animale che ha conservato la struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati o no.



CUOIO RIVESTITO

Pelle rivestita o accoppiata a colla con altro materiale. Il rivestimento deve essere inferiore a un terzo dello spessore totale del prodotto, ma superiore a 0,15 mm. Lo strato sottile di cuoio può essere accoppiato con altro materiale pressato come cartone, gomma, stoffa, etc.



MATERIE TESSILI

Materie tessili naturali e materie tessili sintetiche o non tessute.




ALTRE MATERIE

Materiali non compresi nelle fattispecie sopra indicate (gomma, sughero, polimeri, legno, etc.).



Come riportato nel D.M.11 aprile 1996 - Allegato I, il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente e/o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme, non possono essere denominati cuoio. Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. In questa maniera, tutti i tipi di cuoio sono coperti, fatti salvi altri obblighi giuridici. La dicitura "cuoio pieno fiore" si applica alla pelle con grana originaria, ovvero quando l'epidermide è stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura.



QUALI INFORMAZIONI FACOLTATIVE PUÒ CONTENERE L'ETICHETTA DI COMPOSIZIONE?

È possibile integrare - in maniera volontaria - le informazioni obbligatorie con altre indicazioni supplementari, purché siano conformi al buon uso commerciale, come ad esempio indicazioni sulla qualità dei materiali impiegati e delle finiture. Le informazioni facoltative, che devono essere riportate in una lingua ufficiale dell'Unione Europea, non possono sostituire quelle obbligatorie relative alla composizione del prodotto. Le indicazioni facoltative, se applicate, devono essere chiare, leggibili e veritiere e non devono indurre il consumatore in errore.



Il marchio "Vero Cuio" segnala al consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio. Si tratta di un marchio volontario ed è rilasciato dal "Consorzio vero cuoio italiano".



Il marchio "Vero Cuio Italiano" viene attribuito al cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle concerie aderenti al Consorzio Vero Cuio.

ALTA QUALITÀ ITALIANA

Per l'attribuzione della dicitura "made in Italy" ad un prodotto finito, attualmente l'unico parametro è la normativa doganale europea (Codice Doganale Comunitario REG. 2913/92/CEE e le disposizioni d'applicazione REG. 2454/93/CEE).

Il fabbricante di soles può specificare l'origine italiana del prodotto apponendo la dicitura "suola prodotta in Italia" esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La dicitura deve essere apposta in italiano o in altra lingua ufficiale della Comunità (D.M. 30 gennaio 2001).

L'ETICHETTA DEVE CONTENERE ALTRE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE?

Oltre alle informazioni sui materiali che compongono le calzature, l'etichetta (e/o l'imballaggio) deve contenere l'identità e gli estremi del produttore. Per identità del produttore si intende il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo (es. denominazione o ragione sociale) e indirizzo completo postale del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea o dell'importatore (l'indirizzo deve indicare un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato). Per tipo di prodotti si intende invece marca, modello, articolo, lotto, codice, codice a barre.

4

CHI È OBBLIGATO
A FARE COSA?




I DOVERI DEL PRODUTTORE

Il fabbricante o il suo rappresentante con sede nell'Unione Europea è tenuto a fornire l'etichetta ed è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute. Inoltre deve indicare l'identità e gli estremi del produttore e le informazioni per rintracciare l'origine dei prodotti (per es. codice prodotto).

Qualora né il fabbricante né il rappresentante abbiano sede nel territorio dell'Unione Europea, gli obblighi sopra indicati sono di competenza del primo operatore commerciale comunitario.

Il venditore al dettaglio deve preoccuparsi di verificare la presenza dell'etichetta sulle calzature che vende e deve assicurare l'esposizione nei luoghi di vendita al consumatore finale, del cartello illustrativo della simbologia prescritta dalla normativa.

Il venditore al dettaglio deve inoltre conservare e fornire la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di 10 anni dalla data di cessione al consumatore finale (art. 104 decreto legislativo n. 206/2005).



5

VIGILANZA
DEL MERCATO

VIGILANZA DEL MERCATO


Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al decreto n. 190/2017 è svolto dalle Camere di commercio territorialmente competenti, nonché dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative di cui al decreto n. 190/2017 sono irrogate dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Scopo della vigilanza è verificare:

- ✂ la presenza dell'etichetta;
- ✂ la correttezza formale delle informazioni indicate in etichetta e relative alla composizione delle differenti parti delle calzature destinate al consumatore;
- ✂ che la composizione del prodotto sia conforme a quella dichiarata, mediante analisi di campione;
- ✂ la presenza, nei soli luoghi di vendita al consumatore finale, del cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta;
- ✂ la presenza delle misure di sicurezza proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto adottate dal Produttore di cui al Codice di consumo (art. 102 e seg.).

L'attività di vigilanza è, quindi, svolta mediante controllo visivo-formale o analisi di campione e può essere effettuata sulle calzature presenti presso luoghi di produzione e di distribuzione.



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SANZIONI

L'impianto sanzionatorio, riportato nella tabella sottostante, è previsto nel decreto legislativo 15 novembre 2017 n. 190 (art. 3).

DESCRIZIONE VIOLAZIONE	DISPOSIZIONI VIOLATE	NORMA SANZIONATORIA	RESPONSABILE VIOLAZIONE	DA	A
Omessa indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore (ragionesociale e indirizzo della sede legale).	Art. 6 – comma 1 – lett. b) D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo	Art. 12, comma 1 D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo	Fabbricante importatore	€ 576,00	€ 25.823,00
Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta .	Art. 4, comma 3 Direttiva 94/11/CE	Art. 3, comma 1 D.Lgs.190/2017	Fabbricante importatore	€ 3.000,00	€ 20.000,00
Immissione sul mercato di calzature aventi composizione diversa da quella dichiarata in etichetta , relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'all. I della Direttiva 94/11/CE.	Art. 4, comma 5 Direttiva 94/11/CE	Art. 3, comma 3 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'art. 4 par. 1, 2, 3,4, della Direttiva 94/11/CE, riportate in lingua italiana.	Art. 4, comma da 1 a 4 Direttiva 94/11/CE	Art. 3, comma 4 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Utilizzo di una lingua diversa da quella italiana o da altra lingua ufficiale dell'Unione europea.	Art. 3, comma 5 D.Lgs. 190/2017	Art. 3, comma 5 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante importatore	€ 1.500,00	€ 20.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta .	Art. 4, comma 5 Direttiva 94/11/CE	Art. 3, comma 2 D.Lgs. 190/2017	Distributore	€ 700,00	€ 3.500,00
Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato di calzature senza aver informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta .	Art. 4, comma 2 Direttiva 94/11/CE	Art. 3, comma 6 D.Lgs. 190/2017	Distributore	€ 200,00	€ 1.000,00
Salvo che il fatto costituisca reato, mancata ottemperanza della regolarizzazione o ritiro di cui all'art. 3, comma 7, decreto n. 190/2017	Art. 3, comma 8 D.Lgs. 190/2017	Art. 3, comma 8 D.Lgs. 190/2017	Fabbricante importatore	€ 3.000,00	€ 20.000,00

A cura di Unioncamere unioncamere.gov.it

Coordinamento editoriale e progetto grafico Si.Camera sicamera.camcom.it



prodottisicuri.it

L'INIZIATIVA È FINANZIATA CON I FONDI A VANTAGGIO
DEI CONSUMATORI (ART. 148 L388/2000)